



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32463

**Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Determinazione delle modalità di esecuzione - Spettanza.**

*L'obbligo di determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata ricade sul giudice che si determini a disporre detto beneficio e non sull'imputato che abbia proposto istanza o manifestato la non opposizione alla sostituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente avanzata l'istanza di sostituzione dell'imputato, sebbene essa fosse priva dell'attestazione della disponibilità del Comune di utilizzare il condannato in specifico lavoro di pubblica utilità). (Cass. Pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32463) - [RIV-1302P163] Art. 186 cs.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Mondovì, con sentenza in data 16 ottobre 2009, dichiarava L. B. responsabile per il reato di guida in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e lo condannava, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e, quindi, alla pena complessiva di euro 2.140,00 di ammenda (fatto del 7 ottobre 2007)

2. Proposta impugnazione sotto il profilo essenzialmente dell'eccessività della pena irrogata, la Corte di Appello di Torino con decisione del 21 febbraio 2012 confermava la sentenza di primo grado. In particolare, dichiarava inammissibile la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva e pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Al riguardo, la Corte di merito rilevava che l'istanza, pur tenendo conto della recente introduzione del disposto normativo, si palesava tardiva perché avanzata per la prima volta solo in sede di discussione in sede dibattimentale in appello. Inoltre, osservava che l'istanza risultava corredata da documentazione inappropriata, in quanto priva di ogni indicazione specifica attestante la concreta disponibilità del Comune di Beinette di utilizzare l'imputato in lavori di pubblica utilità con (indicazione delle mansioni di destinazione, dal che conseguiva il carattere generico della richiesta sia nella proposizione di per sé che nel contenuto.

8. L. B. proponeva ricorso per cassazione.

Affermava che il comma 9 bis citato richiedeva, per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, solo la non opposizione dell'interessato e nessun obbligo determinativo a suo carico circa le modalità di esecuzione del beneficio previsto dalla legge; mentre ogni determinazione esecutiva doveva essere disposta dal giudice competente per disporre la misura sostitutiva della pena. Aggiungeva che la misura sostitutiva non necessitava di apposita domanda del prevenuto potendo essere concessa d'ufficio, in mancanza di opposizione dell'interessato, essendo disposizione sicuramente più favorevole per l'imputato. Per cui, la relativa domanda risultava comunque



tempestiva perché fatta valere all'udienza di appello, non potendo essa configurarsi come un motivo nuovo della precedente impugnazione da presentarsi nei termini stabiliti dall'art. 585 c.p.p., comma 4.

Altresì, l'istanza era stata prospettata correttamente da esso ricorrente nell'ambito dell'impugnazione prodotta concernente l'eccessivo trattamento sanzionatorio. Chiedeva l'annullamento della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso va accolto perché fondato.

Si osserva che la giurisprudenza di questa Sezione ha affrontato in ripetute decisioni la problematica che ha comportato l'introduzione (ai sensi dell'art. n. 120 del 2010, art. 83) nell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, della misura del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione di pena detentiva e pena pecuniaria, con riferimento all'analoga misura prevista nel D.L.vo n. 274 del 2000, art. 54 (competenza penale del Giudice di Pace).

Al riguardo, si è affermato che detta pena sostitutiva è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, in virtù dell'art. 2 c.p., comma 4, trattandosi di disposizione oggettivamente più favorevole rispetto alla previgente.

Certo il nuovo istituto va applicato tenendo conto del trattamento sanzionatorio stabilito dalla L. n. 120 del 2010 in modo più severo per alcune fattispecie di reato (v. art. 186, comma 2, lett. c), nel senso che deve essere individuata la legge nel complesso ed in concreto più favorevole all'imputato, ed una volta questa individuata vanno applicate tutte e solo le disposizioni che alla stessa si riferiscono (v. Cass. 17 gennaio 2012 n. 11198; Cass. 2 febbraio 2012 n. 4927). Comunque, nel caso di specie, quest'ultimo profilo non si evidenzia perché la pena stabilita per la contravvenzione ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b è rimasta immutata.

È stato pure sottolineato che la pena sostitutiva può essere applicata anche d'ufficio dal Giudice e soprattutto non richiede alcuna istanza da parte dell'imputato, il quale si deve limitare a formulare la sua non opposizione all'applicazione della misura (v. la citata sent. n. 4927/2012). Ne discende pure che ove l'imputato abbia manifestato la "non opposizione" ovvero abbia proposto espressa istanza, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutiva della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul Giudice che si determini a disporre il detto beneficio.

2. Pertanto, nel caso di specie, la richiesta espressa del B. per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità risulta essere tempestiva, perché manifestabile in qualunque momento del dibattimento, non potendosi applicare, all'uopo, la disciplina ex art. 585 c.p.p., comma 4, che riguarda la diversa ipotesi della proposizione di motivi nuovi rispetto a quelli già prospettati con il ricorso. D'altro canto, come si è detto, spetta al Giudice indicare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo. Del resto, il D.M. 26 marzo 2001 emesso dal Ministro della Giustizia, in

esecuzione di quanto stabilito dal D.L.vo n. 274 del 2000, art. 54 ha determinato le modalità di svolgimento appunto del lavoro di pubblica utilità.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati in tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. (*Omissis*) **[RIV-1302P163] Art. 186 cs.**



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 4 -

---